

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 9

venerdì, 10 marzo 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALILEGGI REGIONALI
LEGGI REGIONALE 6 marzo 2017, n. 8

Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016.

*pag. 3*LEGGI REGIONALI
LEGGI REGIONALE 7 marzo 2017, n. 9

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano “Innovazione - Made in Tuscany” e “Giovani da Verrazzano - Eccellenze toscane”. Modifiche alla l.r. 46/2015.

“ 5

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2017, n. 8

Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse S.p.A" nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A" a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

Art. 1 - Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 87/2009 in adeguamento alla disciplina del d.lgs.175/2016

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015)

Art. 2 - Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 85/2016

Art. 3 - Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 85/2016

Art. 4 - Correzione terminologica alla clausola valutativa. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 85/2016

CAPO III

Entrata in vigore

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'articolo 16, comma 3;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse S.p.A" nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A" a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017;

Considerato quanto segue:

1. È necessario adeguare l'articolo 5 della l.r. 87/2009, concernente l'oggetto sociale della società Agenzia regionale recupero risorse (ARRR), all'articolo 16, comma 3, del d.lgs.175/2016, il quale stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

2. È necessario dettare disposizioni transitorie in materia di trasmissione del rapporto di controllo e di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica in attesa della complessiva messa a regime del nuovo sistema di controllo degli impianti termici e del nuovo sistema di controllo dell'efficienza energetica degli edifici;

3. Per esigenze di continuità territoriale e per l'esigenza di procedere, in via preliminare, al riordino del catasto degli impianti termici entro il corrente anno, si rende indispensabile prevedere che, limitatamente all'anno 2017, il Comune di Grosseto continui ad esercitare le funzioni di controllo sugli impianti termici e ad introitare le risorse per lo svolgimento di tali funzioni;

4. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, al fine di

consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni rispetto alla normativa già in vigore della l.r. 85/2016;

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse S.p.A" nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A" a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

Art.1

Oggetto sociale.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 87/2009 in adeguamento alla disciplina del d.lgs.175/2016

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse S.p.A" nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A" a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), la parola: "esclusivamente" è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 87/2009, dopo le parole: "oggetto sociale, rivolte", sono inserite le seguenti: ", in particolare,".

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015)

Art. 2

Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 85/2016

1. L'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015), è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:

a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi

dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;

b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.

2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015, mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuate società energetiche tenute a ricevere i rapporti di controllo, per ambiti territoriali diversi da quelli individuati ai sensi del comma 1.".

Art. 3

Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione.

Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 85/2016

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 85/2016 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h bis), della l.r. 39/2005 e dall'articolo 22, comma 1, il Comune di Grosseto esercita sul territorio di competenza le funzioni di controllo sugli impianti termici ed introita i contributi necessari all'esercizio di tali funzioni, sino al 31 dicembre 2017.

2. I contributi di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo applicato nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale e quello già applicato dal Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2016, è introitata dal comune medesimo al fine di sostenere:

a) la messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità ed informatici definiti dalla Regione;

b) una campagna di informazione, rivolta alla cittadinanza, sulla strategicità dell'attività di controllo degli impianti termici, per quanto attiene alla sicurezza dei medesimi e al miglioramento della qualità dell'aria ambiente.".

Art. 4

Correzione terminologica alla clausola valutativa.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 85/2016

1. All'articolo 25, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), della l.r. 85/2016 le parole: "al costo" sono sostituite dalle seguenti: "all'ammontare", e la parola: "bollino" è sostituita dalle seguenti: "contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici".

CAPO III

Entrata in vigore

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 6 marzo 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 01.03.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 6 febbraio 2017, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 febbraio 2017, n. 167

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 28 febbraio 2017

Approvata in data 1° marzo 2017

Divenuta legge regionale 7/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblicano di seguito, mediante collegamento

informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, i testi delle seguenti leggi:

- legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87;

- legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

così come risultano modificati dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 29 dicembre 2009, n.87

Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2017, n. 9

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano "Innovazione - Made in Tuscany" e "Giovani da Verrazzano - Eccellenze toscane". Modifiche alla l.r. 46/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali "Innovazione - Made in Tuscany" e "Giovani da Verrazzano - Eccellenze toscane". Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

Art. 2 - Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei singoli anniversari storici. Inserimento del capo II bis nella l.r. 46/2015

Art. 3 - Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 46/2015

Art. 4 - Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 46/2015

Art. 5 - Celebrazione di singoli anniversari storici. Inserimento dell'articolo 3 quater nella l.r. 46/2015

Art. 6 - Premio regionale "Innovazione - Made in Tuscany". Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 46/2015

Art. 7 - Istituzione del premio regionale Innovazione Made in Tuscany". Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 46/2015

Art. 8 - Premio regionale "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane". Sostituzione della rubrica del capo V della l.r. 46/2015

Art. 9 - Istituzione del premio regionale "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane". Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 46/2015

Art. 10 - Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 46/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere b), i), n), o), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001).

Considerato quanto segue.

1. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, che fondano radici nella memoria delle tradizioni storiche della Regione Toscana si segnalano, oltre alla Festa della Toscana, istituita dalla Regione nell'anno 2001 quale occasione solenne di ricordo e riflessione sulle radici di pace e giustizia della tradizione toscana, le ricorrenze del capodanno toscano, dell'indipendenza della Toscana e della prima seduta del Consiglio regionale;

2. Nella seduta di Consiglio regionale del 7 luglio 2015, con la risoluzione n. 2 (Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle sedi consiliari), è stato infatti deciso di introdurre, ad integrazione delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale già disciplinate dalla l.r. 46/2015 con la denominazione di Festa della Toscana, le predette ricorrenze del capodanno toscano, in data 25 marzo, dell'indipendenza della Toscana, in data 27 aprile e della prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio. Ciò in considerazione del rilevante valore storico e istituzionale da queste rappresentato per

la Regione Toscana e del rilievo di tali ricorrenze e della loro celebrazione per la promozione della cultura e della memoria delle tradizioni storiche regionali;

3. Un atto importante nel quadro degli eventi storici che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano quale oggi costituisce la nostra Regione fu il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, il 27 agosto 1569. Questo segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva infatti Cosimo I e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, di "reputazione che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di fatto l'attuale configurazione regionale. A tale evento storico si ritiene dunque di dare ricorrente celebrazione attraverso la "Giornata degli Etruschi";

4. Nell'ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s'inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e anniversari che possano assumere una particolare valenza per l'identità toscana. In quest'ottica è necessario prevedere la possibilità per l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire annualmente la celebrazione di tali anniversari;

5. L'esperienza fin qui realizzata del premio Impresa+Innovazione+Lavoro indica la necessità di ampliare il raggio d'intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica, che, da incentivo alle imprese a far proprie le pratiche innovative, si rivolga al sostegno e alla promozione dell'ideazione stessa dell'innovazione, quale fenomeno complesso correlato anche alla possibilità di effettuare ricerca e destinato a sostenere iniziative di carattere artistico, didattico o culturale in genere, così come la competitività nei diversi comparti economici;

6. La volontà più volte espressa dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di attivare forme specifiche d'intervento per la valorizzazione, il sostegno e la promozione di "start up" e progetti legati al campo della ricerca e dell'innovazione provenienti prioritariamente dal mondo giovanile;

7. La massima valorizzazione di un'iniziativa in forma di premio nel campo dell'innovazione può essere raggiunta attraverso la creazione di sinergie fra enti e dunque, sulla scia di analoghe esperienze già instaurate, attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa fra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e altri enti promotori interessati, per la costituzione di un comitato organizzatore;

8. È giunto a chiusura il programma celebrativo del premio Franca Pieroni Bortolotti, istituito nell'anno 2012, che trova il suo adempimento conclusivo nella imminente pubblicazione delle tesi vincitrici, a cura delle edizioni dell'Assemblea. Al contempo si sono riscontrate, per un verso, la non più piena pertinenza del premio

Franca Pieroni Bortolotti con l'oggetto della presente legge, che rende pertanto necessario non riproporlo nel presente testo e, per altro verso, l'esigenza di dare riconoscimento, promozione e incentivo alla cultura e alla creatività presenti nella storia imprenditoriale della nostra Regione, con lo scopo sollecitarne la progettualità e tutelarne il compito di perpetuare le migliori tradizioni. Per tali finalità s'intende istituire il premio "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" rivolto alle categorie più rappresentative della produttività e del commercio di tradizione della Toscana, quali: gli esercizi storici, i centri commerciali naturali, i mercati storici e le imprese. Il premio mira a divenire anche uno strumento di visibilità dell'eccellenza toscana attraverso la creazione di un canale comunicativo specifico costituito dall'annuario del premio stesso. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stipula dunque un apposito protocollo d'intesa con le associazioni di categoria più rappresentative del territorio al fine di creare le massime sinergie per l'attuazione del premio e la realizzazione dei suoi scopi;

Approva la presente legge

Art. 1

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali "Innovazione - Made in Tuscany" e "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane".

Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

1. Il punto 2 del preambolo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), è sostituito dal seguente:

"2. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, si segnalano la Festa della Toscana, le ricorrenze del capodanno toscano, in data 25 marzo, dell'indipendenza della Toscana, in data 27 aprile, della prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio, del conferimento del titolo di Granduca della Toscana a Cosimo I, con estensione del suo dominio all'intero territorio che fu degli Etruschi, in data 27 agosto; il "Pianeta Galileo", il premio regionale "Innovazione - Made in Tuscany" e il premio regionale "Giovanni Da Verrazzano - Eccellenze toscane".

2. Dopo il punto 4 del preambolo della l.r. 46/2015 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Con risoluzione 7 luglio 2015, n. 2 (Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle sedi consiliari) il Consiglio regionale ha approvato la relazione del Presidente del Consiglio regionale che detta indirizzi per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana, ulteriori rispetto a quella del 30 novembre, e che individua nel 25 marzo la celebrazione

del capodanno dell'annunciazione, celebrato in Toscana fino al 1750 come primo giorno dell'anno; nel 27 aprile la ricorrenza dell'indipendenza toscana, quando con la partenza del Granduca da Firenze questi lasciò un sistema che, attraverso il governo provvisorio, portò la Toscana ad essere una regione autonoma; infine nel 13 luglio la ricorrenza dell'insediamento della prima assemblea regionale toscana, nel 1970, con la nomina del primo presidente del Consiglio regionale nella persona di Elio Gabbuggiani.

4 ter. Fu Papa Pio V ad "inventare" il titolo di Granduca di Toscana con una bolla papale del 27 agosto 1569, con cui attribuì al Duca di Firenze, Cosimo I, il titolo di Granduca di Toscana; un titolo che non lasciava dubbi sulla primazia dei Medici sugli altri principi italiani. Un atto importante, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva, infatti, Cosimo I, e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, di "reputazione", che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli Etruschi, prefigurando di fatto l'attuale configurazione regionale. Il 27 agosto, dunque, s'intende celebrare l'origine etrusca del territorio toscano, attraverso la "Giornata degli Etruschi" ed il sostegno alle iniziative tematiche promosse sul territorio dagli enti locali e dai musei civici della Toscana appartenenti agli enti locali.

4 quater. Nell'ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s'inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e anniversari che possano assumere una particolare valenza per l'identità toscana. In quest'ottica è necessario prevedere la possibilità per l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire annualmente la celebrazione di tali anniversari."

3. I punti 8 e 9 del preambolo della l.r. 46/2015 sono sostituiti dai seguenti:

"8. L'esperienza delle iniziative fin qui svolte per la promozione dell'innovazione, miratamente rivolte al mondo dell'imprenditoria, inducono a ritenere necessario ampliare il raggio d'intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica, che, da incentivo alle imprese a far proprie le pratiche innovative, si rivolga al sostegno e alla promozione dell'ideazione stessa dell'innovazione quale fenomeno complesso correlato anche alla possibilità di effettuare ricerca, e destinato a valorizzare iniziative di carattere artistico, didattico o culturale in genere così come a sostenere la competitività nei diversi comparti economici.

9. Per gli scopi del punto 8 si ritiene di attivare uno specifico intervento, nella forma del premio, denominato "Innovazione - Made in Tuscany", tale da valorizzare, sostenere e promuovere "start up" e progetti legati al

campo della ricerca e dell'innovazione, provenienti prioritariamente dal mondo giovanile. Al fine di perseguire la massima valorizzazione di un'iniziativa premiale nel campo dell'innovazione si mira alla creazione di sinergie fra enti prevedendo la stipula di un apposito protocollo d'intesa fra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e altri enti promotori interessati, per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio.”.

4. Il punto 10 del preambolo della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:

“10. Per offrire promozione e incentivo alla cultura e alla creatività presenti nella storia imprenditoriale della nostra Regione, sollecitarne la progettualità e tutelarne il compito di perpetuare le migliori tradizioni viene istituito il premio “Giovanni Da Verrazzano - Eccellenze toscane” rivolto alle categorie più rappresentative della produttività e del commercio di tradizione della Toscana, quali: gli esercizi storici, i centri commerciali naturali, i mercati storici e le imprese. Il premio mira a divenire anche uno strumento di visibilità dell'eccellenza toscana attraverso la creazione di un canale comunicativo specifico costituito dall'annuario del premio stesso. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stipula dunque un apposito protocollo d'intesa con le associazioni di categoria più rappresentative del territorio al fine di creare le massime sinergie per l'attuazione del premio e la realizzazione dei suoi scopi.”.

5. Al punto 11 del preambolo della l.r. 46/2015 le parole: “dei quattro” sono sostituite dalla seguente: “degli.”.

Art. 2

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei singoli anniversari storici.

Inserimento del capo II bis nella l.r. 46/2015

1. Dopo il capo II della l.r. 46/2015 è inserito il seguente: “CAPO II bis Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana e dei singoli anniversari storici”.

Art. 3

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana.

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 3, nel capo II bis della l.r. 46/2015, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana

1. La celebrazione del Capodanno toscano si tiene il 25 marzo di ogni anno.

2. La celebrazione dell'indipendenza della Toscana si tiene il 27 aprile di ogni anno. La celebrazione della ricorrenza della prima seduta del Consiglio regionale della Toscana si tiene il 13 luglio di ogni anno.

3. La celebrazione della “Giornata degli Etruschi” si tiene il 27 agosto di ogni anno.”

Art. 4

Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana.

Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 46/2015 è inserito il seguente:

“Art. 3 ter

Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente, entro il termine di trenta giorni precedenti ciascuna delle ricorrenze di cui all'articolo 3 bis, fornisce indirizzi agli uffici per la predisposizione dei relativi programmi celebrativi e approvazione dei relativi finanziamenti.”.

Art. 5

Celebrazione di singoli anniversari storici.

Inserimento dell'articolo 3 quater nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 3 ter della l.r. 46/2015 è inserito il seguente:

“Art. 3 quater

Celebrazione di singoli anniversari storici

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può deliberare annualmente la celebrazione di singoli anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso.

2. Per la programmazione e l'organizzazione delle celebrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 ter.”.

Art. 6

Premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”.

Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 46/2015

1. La rubrica del capo IV della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: “Premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”.

Art. 7

Istituzione del premio regionale

“Innovazione - Made in Tuscany”.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 46/2015.

1. L'articolo 5 della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”

1. È istituito il premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”, quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica e per la promozione dell’iniziativa giovanile.

2. Allo scopo di garantire la massima valorizzazione del premio regionale “Innovazione - Made in Tuscany”, il Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, stipula un protocollo d’intesa con altri enti promotori interessati per la costituzione del comitato promotore.

3. Il protocollo di cui al comma 2 è volto, in particolare, alla regolamentazione dei seguenti aspetti:

- a) definizione puntuale delle caratteristiche del premio;
- b) indicazione dei compiti del comitato promotore;
- c) definizione delle modalità organizzative del premio e del relativo finanziamento;
- d) regolamentazione degli obblighi dei soggetti promotori e sostenitori;
- e) requisiti di partecipazione delle opere candidate.”.

Art. 8

Premio regionale

“Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane”.

Sostituzione della rubrica del capo V della l.r. 46/2015

1. La rubrica del capo V della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: “Premio regionale Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane”.

Art. 9

Istituzione del premio regionale

“Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane”.

Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 46/2015.

1. L’articolo 6 della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Premio regionale

“Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane”

1. È istituito il premio “Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane” per la promozione e valorizzazione del sapere e del saper fare proprio del mondo produttivo e commerciale della Toscana.

2. Il premio ha cadenza annuale e conferisce il riconoscimento di “eccellenza toscana”, oltre ad una somma

in denaro. Esso è suddiviso in sezioni costituite dalle seguenti categorie:

- a) esercizi storici;
- b) centri commerciali naturali;
- c) mercati storici;
- d) imprese.

3. Per la massima valorizzazione dell’iniziativa il Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, stipula un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 2. Il protocollo è volto a definire in particolare:

- a) le caratteristiche puntuali del premio, declinate secondo le sezioni di cui esso si compone;
- b) la composizione del comitato organizzatore, compiti e obblighi dei componenti;
- c) la giuria del premio;
- d) la criteri di selezione dei partecipanti;
- e) le modalità di partecipazione dei concorrenti;
- f) gli aspetti organizzativi della fase di bando e della premiazione;
- g) la disciplina dell’annuario del premio.”.

Art. 10

Norma finanziaria.

Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 46/2015

1. L’articolo 7 della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2017-2018-2019 nel modo seguente:

- a) per la Festa della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2019;
- b) per Pianeta Galileo, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 78.200,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2019;
- c) per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”,

Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2019;

d) per la celebrazione di singoli anniversari storici, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2019;

e) per il premio regionale Innovazione - Made in Tuscany, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titoli 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2019;

f) per il premio regionale Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titoli 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 50.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 50.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 50.000,00 relativo all’annualità 2019.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 7 marzo 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.02.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 dicembre 2016, n. 153

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Mazzeo

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 febbraio 2017

Approvata in data 28 febbraio 2017

Divenuta legge regionale n. 6/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblicano di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della seguente legge:

- legge regionale 9 aprile 2015, n. 46;

così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631